

**Risposta n. 26/2026**

***OGGETTO: Regime forfetario – art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190 del 2014 – compensi erroneamente percepiti – determinazione del reddito imponibile – rilevanza – fuoriuscita dal regime forfetario – restituzione dei compensi – imposta sostitutiva versata – rimborso***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

TIZIA (di seguito "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, "Regime Forfetario" o "Regime"). In risposta alla richiesta di regolarizzazione da parte della Direzione Regionale [...] (acquisita dalla Direzione Regionale [...] - di seguito, "risposta alla richiesta di regolarizzazione"), l'Istante fornisce chiarimenti in relazione alla fattispecie concreta oggetto del quesito interpretativo prospettato. L'Istante rappresenta di essere un medico

di medicina generale e di applicare il Regime Forfetario per l'anno 2024. La stessa Istante rileva che, a seguito di un errore amministrativo da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale [...] (di seguito, "ASP"), è stata inquadrata come medico pediatra a decorrere dal 2024. Tale errore ha comportato l'erogazione, nel corso del 2024, di compensi di importo maggiore rispetto a quelli effettivamente spettanti.

L'Istante dichiara di aver rilevato l'errore nel gennaio 2025 e di averlo prontamente comunicato alla ASP la quale, a seguito di verifiche e incontri, ha quantificato le somme erogate in eccesso, che - continua l'Istante - sono state interamente restituite (in parte, tramite bonifico bancario e, in parte, tramite trattenute in busta paga). In particolare, l'Istante afferma che: "[...]".

Tuttavia, l'Istante fa presente che la Certificazione Unica 2025 relativa al 2024 (di seguito, "CU 2025"), rilasciata dall'ASP, riporta l'importo complessivo dei compensi percepiti nel 2024, pari a euro xxxx, senza considerare le maggiori somme (pari a euro yyyy) indebitamente corrisposte e poi recuperate nel corso del 2025. L'Istante precisa che, nonostante i ripetuti solleciti, l'ASP si sarebbe rifiutata di rettificare la CU 2025; ciò ha comportato un "*danno economico*" per l'Istante con un maggiore pagamento di euro zzzz in dichiarazione dei redditi e, al momento del saldo, pari a euro www.

Inoltre, a causa dell'importo complessivo dei compensi erogati dalla ASP indicato nella CU 2025, l'Istante risulta aver superato la soglia di euro 85.000,00, con il conseguente effetto di determinare la fuoriuscita dal Regime Forfetario per l'anno 2025, nonostante l'avvenuta restituzione delle somme non spettanti avvenuta nello stesso 2025. L'Istante chiede, in sede di istanza, *"come fare per recuperare le somme [...] pagate indebitamente in dichiarazione dei redditi, per un errore [...] e consequentemente*

*regolarizzare la mia posizione nei confronti dell'AdE in regime forfettario, anche con la modifica del cud anno 2024" e, in sede di risposta alla richiesta di regolarizzazione, precisa di voler "conoscere se, ai fini della determinazione del reddito 2024 e della verifica della soglia di € 85.000,00 per la permanenza nel regime forfettario per il 2025, sia possibile escludere dal computo i compensi percepiti nel 2024 e successivamente restituiti all'ASP [...] in quanto non spettanti, pur in presenza di una CU non rettificata dal sostituto d'imposta".*

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Solo in sede di risposta alla richiesta di regolarizzazione, l'Istante ha prospettat[o] la propria soluzione ritenendo di poter continuare ad applicare il Regime Forfettario anche per l'anno 2025, poiché i compensi percepiti nel 2024, a seguito di un errore amministrativo dell'ASP e integralmente restituiti nel 2025, non costituiscono un "*reddito imponibile*" per l'Istante, in quanto si tratta di somme percepite a seguito di un errore amministrativo della ASP e integralmente restituite nel 2025. Pertanto, tali somme dovrebbero essere escluse dal computo dei ricavi/compensi relativi al 2024, ai fini della verifica del limite di euro 85.000,00 per la permanenza nel Regime Forfettario.

Inoltre, l'Istante ritiene che la circostanza che la CU 2025 non sia stata rettificata dal sostituto d'imposta (ASP) non precluda la corretta determinazione del reddito imponibile nei propri confronti, considerato che la restituzione delle somme erroneamente percepite è certa, documentata e provata.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminariamente, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone alcuna valutazione in merito alla esistenza delle ulteriori condizioni per l'applicazione del Regime Forfetario nei confronti dell'Istante e alla non sussistenza delle relative cause di esclusione (diverse da quella su cui vertono i quesiti proposti). Inoltre, il presente parere prescinde da ogni giudizio sull'*an* e sul *quantum* dell'"*errore amministrativo*" in cui sarebbe incorsa la ASP nel corrispondere all'Istante i suoi compensi nel corso del 2024, e alle conseguenti modalità e tempi della restituzione degli stessi da parte dell'Istante nel corso del 2025.

Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Il Regime Forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). Esso è stato oggetto di modifiche, con portata estensiva, a opera dell'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivamente dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di chiarimenti con diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e, da ultimo, con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.

Ciò premesso, occorre rilevare che ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al Regime Forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge n. 190 del 2014, nel limite degli 85.000 euro rientra - in assenza di indicazioni di senso opposto da parte del successivo comma 55 - ogni *compenso* percepito ovvero *ricavo* conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione).

Nel caso in esame, dunque, anche i compensi erroneamente corrisposti dalla ASP all'Istante nel corso del 2024 concorrono a formare i "*compensi percepiti*" rilevanti ai fini della determinazione del limite di cui alla lettera *a*) del citato comma 54 e (anche) della base imponibile dei soggetti in Regime Forfetario ai sensi del successivo comma 64.

Considerato che - secondo la prospettazione dell'Istante - la percezione dei compensi in misura superiore a quella spettante avrebbe determinato per il 2024 il superamento della soglia di euro 85.000 prevista dal citato comma 54, nei confronti dell'Istante il Regime Forfetario cessa comunque di avere applicazione a partire dall'anno successivo (2025) in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 71, della legge n. 190 del 2014.

Da ultimo, va evidenziato che, per quanto attiene al "*recuper[o] [del]le somme [...] pagate indebitamente in dichiarazione dei redditi*", l'Istante potrà esclusivamente presentare un'istanza di rimborso all'ufficio territoriale competente dell'Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, al fine di ottenere la restituzione dell'imposta sostitutiva *ex articolo 1, comma 64-65, della legge n. 190 del 2014* versata sulle somme erroneamente corrisposte dall'ASP nel corso del 2024

(indicate dall'Istante tra i "componenti positivi" del Regime Forfetario nell'ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 e restituite nel successivo 2025), fornendo la relativa documentazione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE  
(firmato digitalmente)**